ALLEGATO

MODALITA' APPLICATIVE DEL DIVIETO DI ESERCIZIO DEI PUNTI DI RACCOLTA DELLE SCOMMESSE (CD. CORNER), AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2 BIS, DELLA L.R. 5/2013, E ULTERIORI INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 831 DEL 2017.

Il presente Allegato individua le modalità per l'applicazione del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. corner), previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della l.r. 5/2013, come modificato dalla legge regionale n. 8 del 2018, ed integra le previsioni relative agli effetti della mappatura, al regime sanzionatorio e agli obblighi di comunicazione contenute nell'Allegato 1 della delibera della Giunta Regionale n. 831 del 12 giugno 2017.

Modalità per l'applicazione del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. corner).

I punti di raccolta delle scommesse (cd corner) sono quelli definiti dall'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica).
L'attività di raccolta delle scommesse che si svolge in locali situati a meno di 500 metri dai cd. luoghi sensibili non potrà protrarsi oltre la scadenza dei contratti di concessione in essere e comunque, comprese le eventuali proroghe, non oltre il 31 dicembre 2019.
Il divieto di nuova installazione dei cd. corner decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera.

Precisazioni relative all'ambito oggettivo di applicazione del divieto di nuova installazione.

Nel confermare le modalità attuative del divieto di nuova installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS come definite nella delibera n. 831, si precisa che, in sede di prima applicazione, il controllo sulle nuove installazioni non viene effettuato qualora gli apparecchi siano collocati all'interno di sale da gioco e sale scommesse soggetti, per effetto della mappatura, a chiusura o a delocalizzazione.

Integrazioni e precisazioni riguardanti le attività di "Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso"

A seguito della valutazione di particolari situazioni locali segnalate nel corso della prima fase di applicazione della delibera n. 831, le previsioni contenute nel paragrafo "Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso" dell'allegato 1 sono integrate con le seguenti precisazioni.

Nel penultimo capoverso del paragrafo "Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso" è previsto che *<<Al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto è concessa una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto al termine per l'adozione del provvedimento di chiusura.>>.*

Si precisa che il periodo di proroga di sei mesi connesso alla richiesta di delocalizzazione può, in ragione di particolari esigenze che ciascun Comune potrà valutare e dovrà adeguatamente motivare nei relativi provvedimenti, essere ulteriormente prorogato per un massimo di ulteriori sei mesi.

Nell'ultimo capoverso del paragrafo "Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso" è previsto che *<<Nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri da sale gioco e sale scommesse e da locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, i Comuni provvederanno ad aggiornare la mappatura dei luoghi sensibili e ad adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi della presente normativa.>>*
Con riferimento all'applicazione di questa previsione si precisa che, al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati e tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici, l'aggiornamento della mappatura non ha effetto nei confronti di chi, nel rispetto della mappatura vigente, esercita l'attività o l'ha delocalizzata, per un periodo congruo a consentire l'ammortamento degli investimenti effettuati, comunque non eccedente la durata massima di dieci anni dalla notifica dell'approvazione dell'aggiornamento della mappatura.

In ragione dell'introduzione della deroga di cui sopra, i Comuni, qualora i termini per le delocalizzazioni siano già decorsi, possono disporre la riapertura dei termini al solo fine di consentire a chi intende delocalizzare di presentare la relativa richiesta.

Il paragrafo "Sanzioni" della delibera n. 831 è eliminato e sostituito dal seguente paragrafo "Regime sanzionatorio":

Regime sanzionatorio
Il comma 2 septies dell'articolo 6 della l.r. 5 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 8 del 2018, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) L'inosservanza del divieto di prosecuzione delle attività ai sensi del comma 2 bis è punita, oltre che con la chiusura dell'esercizio, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 9.000,00 euro. Le attività che, se proseguite in violazione del divieto, sono soggette all'applicazione della sanzione sono l'esercizio della sale gioco e delle sale scommesse e l'esercizio di raccolta delle scommesse nei cd.corner. Si precisa che il divieto di prosecuzione dell'attività di raccolta scommesse non si attua mediante la chiusura dell'esercizio commerciale in cui la raccolta si svolge, bensì mediante la disattivazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo.
b) L'inosservanza del divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, ai sensi dei commi 2 bis e 2 sexies, nonché delle ipotesi ad esse equiparate ai sensi del comma 2 ter, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 9.000,00 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli; nel caso di reiterazione della violazione, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni. L'applicazione delle sanzioni è prevista per il caso di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931- o di rinnovo dei contratti di utilizzo degli stessi – per la cui installazione è necessario il possesso di una delle licenze previste dagli articoli 86 e 88 del TULPS (ipotesi già previste nei commi 2 bis e 2 ter, articolo 6, LR 5 del 2013 e disciplinate nella delibera n. 831), o collocati in immobili concessi da Enti pubblici a terzi in locazione, in comodato, in uso, o a qualunque diverso titolo, anche gratuito, per fini sociali ed aggregativi rivolti

ad anziani, a soggetti minori dei diciotto anni o a soggetti appartenenti a categorie protette (ipotesi di cui al comma 2 sexies, art.6, LR 5 del 2013, introdotta dalla LR n. 8 del 2018).

c) L'inosservanza delle limitazioni di cui al comma 2 quinquies è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00 euro. La sanzione è applicabile in caso di violazione delle limitazioni previste per le attività degli sportelli e dei picchetti degli allibratori all'interno degli ippodromi (ipotesi di cui al comma 2 quinquies, art. 5, LR 5 del 2013, introdotta dalla LR n. 8 del 2018). Tali specifiche attività possono essere svolte ma in relazione alle corse dei cavalli e nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell'ippodromo.

d) La violazione di ogni altra prescrizione finalizzata all'osservanza dei divieti di cui ai commi 2 bis e 2 sexies contenuta nella normativa attuativa e nei regolamenti comunali è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 600,00 euro. Si tratta di una previsione residuale di sanzioni che i Comuni possono applicare per le violazioni, non espressamente sanzionate ai sensi delle lettere precedenti del comma 2 sexies), di ogni altra prescrizione finalizzata all'osservanza dei divieti di cui ai commi 2 bis e 2 sexies contenuta nella normativa attuativa e nei regolamenti comunali.

Ferma restando la competenza degli organi statali di vigilanza e controllo ai sensi della normativa vigente, le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi sopra elencati sono prioritariamente applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l'infrazione, attraverso gli addetti di Polizia Locale.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi e le procedure definite dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Per l'adozione dei provvedimenti di chiusura delle sale gioco, delle sale scommesse e dei cd corner, i Comuni applicano le procedure disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Con riguardo alla tempistica di adozione di provvedimenti di chiusura da parte del Comune si precisa che i sei mesi previsti dalla delibera n. 831 decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione in cui il Comune notifica al titolare che, a seguito della mappatura, l'esercizio è collocato in zona soggetta al divieto.

In particolare si evidenzia che, essendo il provvedimento di chiusura un atto cd. recettizio, la sua eventuale adozione dovrà essere comunicata nei modi indicati dall'art. 21 bis della legge n. 241 e che lo stesso ha natura esecutoria ai sensi dell'art. 21 ter della medesima legge.

Integrazioni riguardanti gli Obblighi di comunicazione.

I dati che i Comuni devono trasmettere all'Osservatorio regionale sul Gioco d'azzardo patologico si riferiscono anche alla chiusura dei cd. corner.

Qualora risulti una persistente inattività da parte dei Comuni la Regione valuterà quali azioni adottare.